

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DELL'ANNA MISURALE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) PERON	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) AFFERNI

Seduta del 21/04/2026

FATTO

Il ricorrente espone di aver stipulato in data 18/11/2021 un contratto di finanziamento con l'intermediario convenuto per l'acquisto di un veicolo, con una maxi-rata finale in scadenza il 15/12/2024. In data 18/11/2024, egli sottoscriveva un ordine di acquisto per un nuovo veicolo, concordando con il concessionario il ritiro del veicolo usato a un valore pari all'importo della maxi-rata, che il concessionario stesso avrebbe dovuto versare direttamente alla società finanziaria. L'atto di vendita del veicolo usato veniva formalizzato il 20/12/2024. Nonostante tale accordo, il ricorrente lamenta di essere stato segnalato nei Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC), e in particolare presso CRIF, come "inadempiente" per un periodo di circa sei mesi, a partire da gennaio 2025, come risulta dalla visura CRIF prodotta in atti. Pertanto, il ricorrente ha adito questo Arbitro chiedendo la cancellazione della segnalazione e il risarcimento del danno non patrimoniale per la lesione della propria reputazione creditizia.

L'intermediario, nelle proprie controdeduzioni, ha riconosciuto che la segnalazione è scaturita dal ritardo con cui il concessionario ha corrisposto le somme dovute per l'estinzione del finanziamento, in virtù di un accordo al quale l'intermediario stesso dichiara di non aver partecipato. Ha inoltre comunicato di aver già provveduto a rettificare la segnalazione, producendo una visura aggiornata al 14/01/2026 da cui non risultano più segnalazioni negative, e ha chiesto, su tale punto, dichiararsi la cessazione della materia del contendere. In merito alla richiesta risarcitoria, ha sostenuto l'infondatezza della stessa, in quanto il danno non può considerarsi *in re ipsa* e deve essere specificamente provato. Il ricorrente non ha replicato.

DIRITTO

Il Collegio rileva che, in relazione alla domanda di cancellazione della segnalazione negativa dalla banca dati CRIF, l'intermediario ha dichiarato e documentato di aver già provveduto alla relativa rettifica. Dalla visura prodotta dall'intermediario, aggiornata al 14 gennaio 2026 e non contestata dal ricorrente, non emergono infatti più le segnalazioni negative oggetto di doglianza.

In casi analoghi, questo Collegio ha già avuto modo di affermare che, quando l'intermediario provvede a soddisfare la richiesta del cliente nel corso del procedimento, viene meno l'interesse ad agire del ricorrente su quel specifico punto. Pertanto, preso atto dell'avvenuta regolarizzazione della posizione del ricorrente, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di cancellazione della segnalazione.

Il ricorrente ha richiesto inoltre il risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla lesione della propria reputazione creditizia, senza tuttavia fornire alcuna quantificazione, né allegare elementi probatori a sostegno del pregiudizio asseritamente patito.

Sul punto, è principio consolidato e condiviso da questo Collegio che il danno derivante da un'illegittima segnalazione nei sistemi di informazione creditizia, sia esso patrimoniale o non patrimoniale, non possa ritenersi sussistente *in re ipsa*, ma debba essere specificamente allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento. Tale principio impone al danneggiato l'onere di dimostrare l'esistenza di una lesione concreta e la sua riconducibilità al fatto illecito del debitore. Anche per quanto concerne il danno non patrimoniale, la giurisprudenza di legittimità e di merito è unanime nel richiedere una prova del concreto pregiudizio subito. Sebbene la prova possa essere fornita anche tramite presunzioni, è necessario che la parte che agisce per il risarcimento fornisca al giudice elementi di fatto dai quali desumere l'esistenza e l'entità del danno. La liquidazione in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., è ammessa solo qualora sia stata raggiunta la prova sull'esistenza (*an*) del danno e risulti impossibile o eccessivamente difficile provarne il preciso ammontare (*quantum*).

Nel caso di specie, il ricorrente si è limitato a formulare una generica richiesta di risarcimento, omettendo di allegare e provare qualsiasi conseguenza pregiudizievole derivata dalla segnalazione. Non è stato documentato alcun diniego di finanziamento, né sono state descritte specifiche difficoltà di accesso al credito o altri nocuenti di natura patrimoniale o personale. La richiesta è rimasta del tutto sfornita di supporto probatorio.

In assenza di qualsivoglia allegazione specifica e di prova, anche solo presuntiva, del danno lamentato, la domanda risarcitoria non può trovare accoglimento.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara la parziale cessazione della materia del contendere e non accoglie il ricorso nel resto.

IL PRESIDENTE